



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **UDINE**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PANELLA	BRUNO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARINIG	DANILO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FERRANTE	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 758/10
depositato il 27/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1/2010 PUBBLICITA' 2010
contro: I.C.A. SRL

proposto dal ricorrente:
QUADRO ADVERTISING SRL
VIA GARIGLIANO 40 35138 PADOVA PD

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 758/10

UDIENZA DEL

15/05/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

75 /1/2012

PRONUNCIATA IL:

15-05-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05-06-2012

Il Segretario
[Handwritten Signature]

Svolgimento del processo

La società Quadro Advetising srl presentando tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento in materia di imposta di pubblicità chiede che l'atto impugnato venga annullato con rifusione delle spese di giudizio.

La materia del contendere fa riferimento all'asserita violazione relativa all'esposizione di materiale pubblicitario senza la preventiva denuncia al Comune di Trivignano Udinese posto che veniva presentata regolare richiesta di autorizzazione alla Provincia di Udine, nella convinzione che il tratto di strada interessato all'occupazione si trovasse nel predetto Comune.

A questo riguardo viene rilevato che l'esposizione pubblicitaria è durata 15 giorni nel mentre l'accertamento è stato calcolato per un anno intero.

La società ICA srl controdeduce facendo presente che la tassazione è stata effettuata correttamente sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 507/1993.

Infatti, i mezzi pubblicitari erano stati esposti senza la preventiva dichiarazione e senza la corresponsione dell'imposta per cui ha correttamente proceduto al relativo recupero applicando la tariffa come previsto dalla normativa con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata così come, peraltro, affermato con la circolare n. 10/E del 17.03.1994 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La Commissione in via preliminare osserva che, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 507/93, il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, prima di iniziare le esposizioni, è tenuto a presentare apposita dichiarazione con contestuale pagamento dell'imposta dovuta.

Pertanto, la mancanza di detto adempimento da parte della società ricorrente ha correttamente legittimato la concessionaria a notificare l'avviso di accertamento qui impugnato fermo restando che la pubblicità deve ritenersi effettuata a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento così come stabilito dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93 e dalla circolare n.10/E del 17.03.1994 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa come in dispositivo non essendo stata depositata la relativa nota.

P.Q.M

La Commissione respinge il ricorso e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 300,00(trecento).

Udine, 15 maggio 2012

L'ESTENSORE

(Marinig dott. Danilo)



IL PRESIDENTE

(Pannella not. dott. Bruno)

